

PROROGA DELLA CONVENZIONE TRA LA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA E IL COMUNE DI BOLOGNA PER LA REALIZZAZIONE DELL'UFFICIO UNICO TURISMO CITTÀ METROPOLITANA E COMUNE DI BOLOGNA

L'anno duemila ventitre, addì ___ del mese di _____, presso la sede della Città metropolitana di Bologna, via Zamboni 13 a Bologna, e presso la residenza comunale di Bologna, Piazza Maggiore 6, a mezzo di firma digitale,

TRA

la Città Metropolitana di Bologna (Partita IVA 03428581205), nella persona del Dirigente dell'Area Risorse Programmazione e Organizzazione Dott.ssa Anna Barbieri, e della Dirigente dell'Area Sviluppo Economico Dott.ssa Giovanna Trombetti, che agiscono in nome e per conto dell'Amministrazione che rappresentano

e

il Comune di Bologna (Partita IVA 01232710374), nella persona del Capo Area Personale e Organizzazione Avv. Daniela Gemelli, e del Capo Dipartimento Cultura, Sport e Promozione della Città Dott. Osvaldo Panaro che agiscono in nome e per conto del Comune che rappresentano;

PREMESSO

- che la Città metropolitana, con delibera del Consiglio Metropolitano n. 34 dell'11/7/2018, ha approvato il Piano Strategico Metropolitano 2.0 (PSM 2.0) ai sensi dell'art. 12 dello Statuto che prescrive gli indirizzi per una complessiva e profonda innovazione istituzionale che ha coinvolto soggetti differenti: le Unioni dei Comuni, il Comune di Bologna, la Regione, l'Università, le rappresentanze sociali ed economiche del nostro territorio e le nostre società partecipate;
- che L'Assemblea Legislativa Regionale ha approvato nel 2016 la legge di revisione dell'organizzazione turistica regionale (L.R. 4/2016) "Ordinamento turistico regionale – Sistema organizzativo e politiche di sostegno alla valorizzazione e promozione commercializzazione turistica. Abrogazione della L.R. 7 del 4 marzo 1998";
- che la nuova normativa prevede che la Regione istituisca, su proposta della Città metropolitana e delle Province di riferimento, le aree vasta a finalità turistica, quale ambito territoriale omogeneo sul quale programmare ed attuare le azioni di valorizzazione e promozione-commercializzazione, individuando quale nuova struttura organizzativa deputata alla realizzazione degli interventi sul territorio la Destinazione turistica;
- che in tale quadro la Regione ha riconosciuto alla Città metropolitana un ruolo conforme alla funzione fondamentale di promozione e coordinamento dello sviluppo economico prevista dall'art. 1, comma 44 della L. 7 Aprile 2014 n. 56, ed in coerenza con le linee di attuazione dell'Intesa quadro tra Regione Emilia-Romagna e Città metropolitana;
- che l'art. 12, co. 5 della citata L.R. 4/2016 prevede infatti che "*Qualora la Città metropolitana proponga come area vasta a finalità turistica l'ambito territoriale coincidente con il perimetro del territorio metropolitano, si individua nella Città metropolitana stessa l'ente che assume la funzione di Destinazione turistica (...)*";
- considerato che nel quadro sopra delineato, il territorio metropolitano ha colto l'opportunità di consolidare questo status definendolo quale Area vasta a finalità turistica e dando così

attuazione alla nuova legge regionale in materia di turismo. A seguito del favorevole orientamento espresso dalla Conferenza metropolitana di Bologna, in data 12 maggio 2016, con propria Deliberazione n° 26 del 25/05/2016, il Consiglio metropolitano ha approvato la proposta di individuazione dell'ambito territoriale coincidente con il perimetro del territorio della Città metropolitana, quale Area vasta a finalità turistica del territorio, al fine della istituzione, da parte della Regione Emilia Romagna, della Città metropolitana quale Destinazione turistica;

- che il percorso di istituzione formale della Destinazione turistica si è successivamente concluso con l'adozione della Delibera di Giunta Regionale n° 2175 del 13/12/2016;
- che la Regione Emilia-Romagna, con Legge regionale n. 8 del 29 Luglio 2021 "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2021-2023", ha modificato la L.R. 4/2016, prevedendo per la Città metropolitana, in veste di Destinazione turistica, e per la Provincia di Modena, di dar vita alla costituzione di un Territorio turistico unitario, al fine di attuare congiuntamente i progetti di marketing e promozione turistica, nonché il Programma turistico di promozione locale (P.T.P.L.) che si è realizzato con Deliberazione del Consiglio metropolitano n° 37/2021, secondo le modalità previste dal nuovo art. 12 bis della legge citata.
- che nel quadro normativo ed istituzionale derivante dalla legge regionale 4/2016, il Comune di Bologna ha partecipato al processo di definizione delle funzioni e della operatività della Destinazione Turistica Metropolitana, condividendo le linee di indirizzo per lo sviluppo in chiave turistica del territorio metropolitano, evidenziando le peculiarità ed i punti di particolare interesse della città di Bologna;
- che con deliberazione di Giunta P.G. n. 265561/2017, prog. n. 194 del 25 luglio 2017, successivamente rinnovato con deliberazione di Giunta P.G. 523898/2020 prog. n. 340 dell'11/12/2020 il Comune di Bologna ha approvato un accordo con la Città Metropolitana di Bologna per dare corso alle procedure di gara con cui è stata individuata la DMO incaricata delle funzioni di promozione della Destinazione Bologna Metropolitana, attivando in tal modo un rapporto di collaborazione istituzionale che negli anni successivi si è consolidato e sviluppato;
- che per la realizzazione dei risultati attesi è stata necessaria, infatti, la condivisione delle professionalità presenti negli enti aderenti e delle risorse strumentali disponibili per assicurare l'effettivo svolgimento delle azioni previste con modalità efficacemente coordinate;
- che la collaborazione è pienamente coerente con il ruolo di hub istituzionale riconosciuto per legge alla Città metropolitana di Bologna con la funzione di Destinazione turistica;
- che il Comune di Bologna dispone di professionalità e competenze tecniche necessarie a collaborare nello svolgimento delle attività tecnico inerenti l'attuazione della progettazione stessa;
- che in data 29/11/2018 è stata sottoscritta da Città metropolitana e Comune di Bologna analoga convenzione parimenti denominata "Convenzione tra la Città metropolitana di Bologna e il Comune di Bologna per la realizzazione dell'Ufficio Unico Destinazione Turistica", la cui scadenza è prevista per il 20 giugno 2020;
- che a seguito della sottoscrizione della citata convenzione è stato costituito, presso l'area Sviluppo Economico della Città metropolitana di Bologna, il Servizio Destinazione turistica Bologna metropolitana – Ufficio Unico metropolitano;

- che l'esperienza svolta nel primo biennio è stata giudicata positivamente da entrambi i soggetti sottoscrittori e pertanto si è proceduto alla sottoscrizione, in data 24 giugno 2020, della nuova convenzione con durata prevista fino al 31 dicembre 2021;
- che rispettivamente con atto monocratico del Sindaco metropolitano n° 351 del 21/12/2021 e con Delibera di Giunta P.G. 563481 del 15/12/2021 la Città metropolitana ed il Comune di Bologna hanno disposto la proroga della presente convenzione fino alla data del 28 febbraio 2022;
- che entrambi gli Enti hanno valutato l'opportunità di dare continuità alla presente convenzione anche nel quadro delle rispettive organizzazioni interne conseguente all'avvio del nuovo mandato amministrativo, riservandosi di aggiornarne i contenuti alla luce del nuovo contesto, attualmente in fase di definizione operativa;
- che a seguito della approvazione del nuovo assetto organizzativo della Città metropolitana, come definito con atto del Sindaco metropolitano n° 79 del 12 aprile 2022 si è aperta una fase di ridefinizione organizzativa che prevede una profonda revisione del precedente assetto dell'istituto degli uffici unici tra la Città metropolitana ed il Comune di Bologna;
- che in tale periodo transitorio la Città metropolitana ed il Comune di Bologna hanno disposto la proroga della presente convenzione rispettivamente con atto monocratico del Sindaco metropolitano n° 28 del 22/02/2022 e con Delibera di Giunta P.G. 91634/2022 del 23/02/2022 e successivamente con atto monocratico del Sindaco metropolitano n. 108 del 24 maggio 2022 e con Delibera di Giunta P.G. n. 336456/2022 del 25/05/2022 e con atto monocratico del Sindaco metropolitano n. 168 del 26/07/2022 e con Delibera di Giunta P.G. 451808/2022 del 27/07/2022, oltre che con atto monocratico del sindaco metropolitano n. 207 del 27/09/2022 e con Delibera di Giunta P.G. n. 631236/2022 del 28/09/2022 e, da ultimo, con atto monocratico del sindaco metropolitano n. 12 del 24/01/2023 e con Delibera di Giunta P.G. n. 49914/2023 del 26.01.2023.
- che, in attesa della definizione compiuta del quadro organizzativo, la Città metropolitana di Bologna e il Comune di Bologna, concordano sulla opportunità di proseguire per un ulteriore periodo, e fino al 30 giugno 2023, con la collaborazione tramite l'approvazione della presente convenzione per l'utilizzo temporaneo e condiviso di personale, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire un'economica gestione delle risorse, con il consenso dei lavoratori interessati;
- che rispettivamente con atto monocratico del Sindaco metropolitano n. ____ del _____ e con Delibera di Giunta P.G. n. _____ del _____ la Città metropolitana ed il Comune di Bologna hanno ulteriormente disposto la proroga della presente convenzione fino alla data del 30 giugno 2023.

Verificato che:

- il Comune di Bologna provvederà ad individuare il personale in base alla professionalità posseduta per le attività oggetto della presente convenzione, assicurando le risorse necessarie ad assicurarne il buon esito finale;
- che il proseguimento della collaborazione tra Comune e Città Metropolitana non comporta oneri finanziari aggiuntivi a carico delle parti, le quali utilizzeranno le risorse già individuate nei rispettivi atti di programmazione economica finanziaria vigenti alla data di sottoscrizione per il raggiungimento degli obiettivi legati ai temi della Destinazione turistica, effettuando una condivisione delle professionalità presenti nei due enti e delle risorse strumentali disponibili per una gestione massimamente economica ed efficace delle funzioni assegnate;

Visti:

- la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” che prevede che alla Città metropolitana siano attribuite, tra le altre, la funzione fondamentale di promozione e coordinamento dello sviluppo economico;
- l'art.30 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti possono stipulare tra loro apposite convenzioni, le quali devono stabilire i fini, la durata, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
- l'art. 14 del CCNL 22 gennaio 2004 comparto Regioni-Autonomie Locali che prevede che “*Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza*”;
- gli articoli 1, 14 e 16 ed il Titolo IV dello Statuto della Città metropolitana di Bologna;
- la legge Regione Emilia Romagna n. 6/2014 “Legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere”;
- la Legge Regione Emilia Romagna n. 13/2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;

Fra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue

ART. 1 - Oggetto e finalità della convenzione

1. Le parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione. La Città metropolitana di Bologna (d'ora in poi Città metropolitana) e il Comune di Bologna (d'ora in poi Comune), si accordano per la realizzazione dell'ufficio unico Destinazione turistica” ora Turismo Città metropolitana e Comune di Bologna al fine di ottenere una maggior efficacia nello svolgimento sinergico delle funzioni fondamentali di riferimento nel conseguimento degli obiettivi attesi.
2. L'organizzazione della collaborazione funzionale sarà finalizzata a realizzare gli obiettivi del Progetto e, in particolare:
 - prestare supporto agli organi del Territorio Turistico di Bologna-Modena
 - sviluppo di nuovi prodotti turistici e gestione dei prodotti esistenti
 - sviluppo, gestione e coordinamento dei tavoli territoriali
 - comunicazione istituzionale e promozione
 - gestione del contratto con la DMO Bologna Welcome
 - gestione dei programmi promozionali istituzionali del Territorio Turistico di Bologna-Modena
 - gestione delle relazioni interne ed esterne in merito ad attività turistico coerenti con le linee di indirizzo strategico-programmatico pluriennale
 - implementazione delle attività congiunte tra Città metropolitana e Comune in materia di eventi di rilevanza turistica
3. Le modalità operative di gestione delle citate attività, da realizzarsi anche mediante interventi informatici di supporto alle banche dati, saranno definite per le vie brevi e concordati fra le parti, a garanzia e tutela dei flussi documentali e per l'individuazione di strumenti dedicati.

ART. 2 – Risorse Umane e strumentali

1. La presente convenzione ex art.14 del CCNL 22 gennaio 2004 individua l'assegnazione alla Città metropolitana in via temporanea e parziale di 5 dipendenti a tempo indeterminato del Comune per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1.
2. La Città metropolitana e il Comune di Bologna favoriscono lo sviluppo e la piena valorizzazione delle risorse professionali disponibili.
3. Il Comune assicura n. 5 unità di personale di professionalità adeguata che saranno assegnate funzionalmente alla Città metropolitana di Bologna nell'Area Sviluppo Economico, Servizio Destinazione turistica Bologna metropolitana – Ufficio Unico metropolitano, identificate nei seguenti dipendenti in servizio a tempo indeterminato:
 - 1) Lucia Brunetti, inquadrata nel profilo professionale di Assistente alle attività amministrative contabili cat. C - Inquadramento economico C2 - P.T. orizzontale al 75% (83,33% dal 01/07/2020);
 - 2) Francesca Vacchetti, inquadrata nel profilo professionale di Assistente ai servizi culturali cat. C - Inquadramento economico C2;
 - 3) Raffaella Cossarini, inquadrata nel profilo professionale di Assistente ai servizi culturali cat. C - Inquadramento economico C4 - P.T. orizzontale al 83,33%;
 - 4) Patrizia Minghetti, inquadrata nel profilo professionale di Specialista Comunicazione Pubblica (JR) - cat. D - Inquadramento economico D7 (P);
 - 5) Giovanna Bassan, inquadrata nel profilo professionale di Assistente ai servizi socio educati cat. C - Inquadramento economico C1;
4. La Città metropolitana assicura altresì alle unità di personale assegnate al Servizio Destinazione turistica Bologna metropolitana – Ufficio Unico metropolitano, la collaborazione tecnica e amministrativa del Servizio Qualificazione e supporto al sistema produttivo e del U.O. Attrattività degli investimenti e politiche per il sostegno al territorio della medesima Area Sviluppo Economico.
5. I dipendenti comunali di cui al precedente punto 3, hanno espresso il proprio consenso, si dichiarano disponibili e, per la competenza e le esperienze professionali specifiche, risultano adeguate a ricoprire il ruolo connesso ai diversi incarichi rivestiti nelle due distinte sedi di lavoro.
6. La titolarità del rapporto di lavoro dei dipendenti sopraindicati rimane in capo al Comune di Bologna, cui compete interamente la spesa connessa al trattamento economico fondamentale ed accessorio, la gestione del rapporto stesso e degli istituti giuridici ed economici connessi.

Per quanto riguarda le attività e le funzioni svolte, le dipendenti faranno riferimento al Dott. Michelangelo Stanzani, responsabile della U.O. Promozione turistica, struttura che svolge funzioni di supporto alla Dirigente dell'Area Sviluppo Economico, Dott.ssa Giovanna Trombetti - Coordinatrice della presente convenzione, - nella gestione e coordinamento delle funzioni del Servizio Destinazione turistica Bologna metropolitana – Ufficio Unico metropolitano.
7. Le parti assicurano il supporto informatico e la strumentazione adeguata allo svolgimento delle attività indicate, al fine del buon esito della presente collaborazione.

ART. 3 - Modalità di svolgimento del servizio

1. Per la durata della convenzione, le dipendenti del Comune di Bologna, nel rispetto dell'orario di lavoro settimanale d'obbligo, svolgeranno la propria attività lavorativa presso gli uffici della Città Metropolitana di Bologna in Via Benedetto XIV 3 - 40126 a Bologna.
2. Le prestazioni lavorative verranno assicurate:
 - nel rispetto del vincolo settimanale d'obbligo e saranno effettuate sistematicamente secondo gli aspetti organizzativi di miglior funzionamento e le esigenze dei servizi;
 - sulla base dell'articolazione oraria ordinaria e delle disposizioni in materia di orario di lavoro vigenti nel Comune di Bologna, anche per la disciplina del buono pasto e della trasferta/uscita per motivi di servizio, al fine di consentire il coordinamento di funzioni, il raccordo con l'attività dell'Area di assegnazione, fermo restando il buon funzionamento dell'attività di entrambi gli enti interessati.
3. Sarà compito degli organi gestionali del Comune e della Città metropolitana, nell'ambito dei rispettivi ruoli concordare, nel rispetto della presente convenzione e della ripartizione dei tempi di lavoro, lo svolgimento delle attività e delle funzioni ed ogni decisione di carattere gestionale e strumentale che, nel tempo, risulti necessaria per il buon esito della stessa.
4. Saranno altresì previsti incontri collegiali finalizzati alla programmazione di azioni e procedimenti congiunti afferenti la materia. Sarà incentivata ogni attività tesa a garantire l'efficienza nel flusso di lavoro. Sarà inoltre incentivata l'opportunità di formazione dell'intero personale assegnato all'ufficio.

ART. 4 - Gestione del rapporto di lavoro

1. Il Comune di Bologna, titolare del rapporto di lavoro e degli adempimenti in materia di sorveglianza sanitaria, corrisponderà alle dipendenti il trattamento economico fisso e continuativo, relativi al periodo oggetto di accordo, così come eventuali trattamenti economici accessori.
2. La gestione del rapporto di lavoro in modalità "smart working" avverrà secondo le disposizioni previste dal Comune di Bologna per la gestione del lavoro agile, previa autorizzazione del Dirigente del Comune di Bologna e sentita la Coordinatrice della presente convenzione, Dirigente della Città metropolitana di Bologna.
3. La valutazione della prestazione del personale dipendente avverrà nel rispetto del sistema di valutazione della performance utilizzato nel Comune di Bologna, sentito la Dirigente della Città metropolitana di Bologna.
4. L'attribuzione del salario accessorio verrà determinata in attuazione delle disposizioni vigenti nel Comune di Bologna, sentita la Dirigente della Città Metropolitana.
5. L'autorizzazione alla fruizione delle ferie, trasferte, uscita per motivi di servizio, congedi, permessi ecc. avverrà a cura del Dirigente del Comune di Bologna, sentita la Coordinatrice della presente convenzione, Dirigente della Città metropolitana di Bologna.
6. In caso di malattia, la dipendente trasmetterà le prescritte comunicazioni con le modalità indicate dalla normativa vigente e disciplinate dal Comune di Bologna, informando anche la Città Metropolitana.

Art. 5 - Trattamento dei dati personali

1. Il Comune e la Città metropolitana provvedono alla designazione degli incaricati al trattamento dei dati personali. Permangono in capo a tali enti le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali, agli strumenti utilizzati e alla definizione dell'ambito di operatività dei lavoratori, ivi compreso il profilo della sicurezza.
2. Nell'ambito della collaborazione i dipendenti del Comune che abbiano necessità, per motivi inerenti lo svolgimento dell'attività lavorativa, di accedere a banche dati della Città metropolitana o viceversa, contenenti dati personali ai sensi del Codice sul trattamento dei dati personali, le parti, con specifici accordi fra i dirigenti competenti, concedono l'accesso alle banche dati necessarie, indicando le finalità, disciplinando ogni aspetto necessario e designando responsabile esterno l'ente che richiede l'accesso alla banca dati, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati (Regolamento europeo n. 679/2016).
3. Nell'espletamento delle loro funzioni le dipendenti rispetteranno le modalità operative impartite dall'Area Sviluppo Economico e svolgeranno l'incarico con diligenza professionale. Le dipendenti sono tenute al segreto d'ufficio di cui all'art. 326 del codice penale (Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio), in quanto incaricate di pubblico servizio. Ove necessario, in quanto incaricate del trattamento di dati personali, le dipendenti sono tenute alla tutela della riservatezza dei dati personali di cui possano venire a conoscenza nella fase di svolgimento dei compiti assegnati, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati (Regolamento europeo n. 679/2016).

ART. 6 - Sicurezza e formazione

1. La Città metropolitana si accerta dello stato degli adempimenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, verificando la formazione già svolta e nel caso provvedendo alla messa in atto delle attività necessarie all'attuazione di quanto indicato dalla normativa vigente (d.lgs. 81/2008). Informa gli incaricati delle misure adottate in materia di emergenze utilizzando gli strumenti vigenti nell'Ente al momento della sottoscrizione.
2. Alle dipendenti verrà consegnata la documentazione prevista per gli adempimenti di legge in materia di sicurezza sul lavoro.

ART. 7 - Logistica/telefonia

1. La Città metropolitana di Bologna assicura i locali e gli arredi necessari allo svolgimento delle attività oggetto della convenzione, censendo il fabbisogno specifico con gli strumenti vigenti nell'Ente al momento della sottoscrizione. Le dipendenti dovranno rispettare gli orari di attività degli uffici, ovvero:

- presso la sede di via Benedetto XIV 3 - 40126 a Bologna dalle ore 7,45 alle ore 19,30 dal lunedì al venerdì.

2. Le dipendenti comunali riceveranno, come stabilito dal Dirigente dell'Area Sviluppo Economico, una linea telefonica dedicata, con indicazione del livello di abilitazione:

- chiamate numeri interni all'ente
- chiamate numeri della Città metropolitana di Bologna
- chiamate numeri nazionali e cellulari.

ART. 8 - Strumentazione informatica

1. La Città metropolitana di Bologna fornisce alle dipendenti del Comune le attrezzature informatiche necessarie allo svolgimento delle attività oggetto della convenzione. Per l'utilizzo della strumentazione informatica la Dirigente dell'Area Sviluppo Economico predisporrà l'attivazione di una casella di posta nominativa e definirà le eventuali esigenze di accedere alle cartelle di rete condivise ed il livello di attivazione della smart card base – accesso alle sedi (apri-porta), che verrà consegnata.
2. Le dipendenti comunali potranno utilizzare i medesimi rilevatori in uso ai lavoratori della Città metropolitana. I dati provenienti dai rilevatori e riguardanti il personale comunale saranno inviati esclusivamente verso il sistema informativo comunale.

ART. 9 - Durata e risoluzione

1. La presente convenzione avrà durata fino al 30/06/2023 e cesserà, salvo proroga, alla scadenza del termine fissato, senza obbligo di preavviso; potrà essere rinnovata o modificata con il comune accordo tra le parti.
2. È ammesso il recesso, con atto debitamente motivato, mediante comunicazione scritta alla controparte, con preavviso di almeno tre mesi.

ART. 10 - Disposizioni finali

1. Le dipendenti sono tenute ad osservare, per quanto compatibili, le misure in materia disciplinare contenute dalla normativa¹ e dal CCNL di comparto², nel PTPCT e nei documenti ivi richiamati, compresi il Codice di Comportamento e Disciplinare nel tempo vigenti, nonché a fornire informazioni o documenti al RPCT che ne faccia richiesta. Sono informati del fatto di essere destinatari della tutela del segnalante (whistleblower) secondo le modalità vigenti nell'ente e rese note alla pagina del sito istituzionale:
<http://www.cittametropolitana.bo.it/portale/Engine/RAServePG.php/P/1787710010100/T/Piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza>.
2. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, trovano applicazione le norme di legge, regolamento e statutarie dei rispettivi enti che disciplinano le convenzioni tra enti e quelle attinenti allo stato giuridico ed economico dei dipendenti interessati.
3. La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4, tariffa parte II, allegata al DPR 26/4/1986 n. 131.
4. La presente convenzione è esente da bollo ai sensi dell'art.16 della tabella allegato b) al DPR 26/10/1972, n. 642, così come modificato dal DPR 30/12/1982 n. 955.

Bologna, _____

Letto, approvato e sottoscritto.

per la CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

per IL COMUNE DI BOLOGNA

¹ DPR n.62/2013; artt. 54 e ss. del Dlgs. n. 165/2001 nel testo vigente.

² CCNL Comparto Funzioni Locali 2016/2018 del 21/5/2018.

Il Dirigente dell'Area Risorse Programmazione e
Organizzazione

per la CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

Il Dirigente dell'Area
Sviluppo Economico

Il Capo Area Personale e Organizzazione

per IL COMUNE DI BOLOGNA

Il Capo Dipartimento Cultura, Sport e
Promozione della Città